



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 21/03/2018

Oggetto: ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno 21/03/2018, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Presidente	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Consigliere	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Consigliere	PANARA YURI	X	
<u>4</u>	Consigliere	ORENI MONICA	X	
<u>5</u>	Consigliere	NIDASIO SILVIA	X	
<u>6</u>	Consigliere	CONTI GIOVANNI	X	
<u>7</u>	Consigliere	TONOLI MARIO	X	
<u>8</u>	Consigliere Capogruppo	MARELLI CHIARA	X	
<u>9</u>	Consigliere	GUANI CRISTINA	X	
<u>10</u>	Consigliere di Minoranza - Capogruppo	BIELLI ORIETTA	X	
<u>11</u>	Consigliere Minoranza	CASERINI CARLO	X	
<u>12</u>	Consigliere di Minoranza	MACALLI CRISTIAN	X	
<u>13</u>	Consigliere di Minoranza	CICERI ELEONORA	X	

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Si procede alla discussione del punto n. 2 all'Ordine del giorno, precedentemente sostituito con punto n. 3.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267;
- l'art.7 – “Modalità di conferimento delle competenze all'Unione” dello Statuto dell'Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.23 in data 28.12.2016;
- il D.Lgs. del 18.04.2016, n.50

Rilevato che lo strumento della Centrale Unica di Committenza (nel prosieguo dell'atto anche CUC) è finalizzato al perseguimento di obiettivi quali trasparenza delle procedure, maggiore efficacia e qualità dell'azione amministrativa, rafforzamento del principio della legalità con particolare cura della prevenzione relativa al rischio di infiltrazioni mafiose, oltre che all'ottimizzazione delle risorse, consentita mediante la concentrazione in una struttura unica e specializzata di tutti gli adempimenti altrimenti gestiti da una pluralità di uffici delle diverse stazioni appaltanti aderenti all'Unione;

Considerato che al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nell'ambito dei contratti pubblici, il Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Nuovo Codice Contratti” all'art.37 dispone:

- al comma 1 che “Le stazioni appaltanti ... possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”
- al comma 3 che “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- al comma 4 che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- al comma 6 che “Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.”

Preso atto che questo Comune ha aderito all'Unione dei Comuni I Fontanili con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2017;

Evidenziato che l'Unione dei Comuni I Fontanili risulta qualificata secondo le attuali disposizioni del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al combinato disposto dell'art.38, comma 8 ed art.126 comma 10 del codice medesimo, stante l'avvenuta iscrizione dell'Unione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti come disposta dall'art.33-ter del D.L. 18.10.2012 n.179, convertito con Legge 17.12.2012 n.221;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, procedere alla definizione di una regolamentazione di base dell'attività della CUC, onde consentire ai comuni aderenti la possibilità di proseguire con la

necessaria continuità l'attività di espletamento delle gare d'appalto nel rispetto degli obiettivi di programmazione di ciascun ente;

Considerato che:

- questo Ente ha la necessità di dar seguito all'affidamento dei lavori, servizi e forniture al di sopra degli importi previsti per legge, per l'acquisizione diretta ed intende proporre l'Unione dei Comuni I Fontanili quale Centrale Unica di Committenza;
- è stato predisposto l'allegato accordo per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, che individua nell'Unione dei Comuni I Fontanili l'Ente al quale vengono conferite le funzioni di CUC;

Ritenuto di approvare la bozza di accordo per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza composta di n.13 articoli e allegata al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto quindi di attivare operativamente la Centrale Unica di Committenza CUC dell'Unione dei Comuni I Fontanili;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo breve intervento del Consigliere Sig.ra Orietta Bielli, e risposte da parte del Vice Sindaco, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti n. 13 Consiglieri comunali

Votanti n. 13 Consiglieri comunali

Con votazione unanime espressa in forma palese dagli 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di dare atto che il Comune di Rosate ha aderito all'Unione dei Comuni I Fontanili con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2017;
3. Di costituire una Centrale di Committenza mediante l'Unione dei Comuni I Fontanili;
4. Di approvare la bozza di accordo per la gestione della Centrale Unica di Committenza composta di n.13 articoli e allegata al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente le modalità operative di funzionamento della CUC e relativo documento di definizione standard operativi;
5. Di dare mandato al Segretario Comunale per la sottoscrizione dell'accordo;
6. Di inviare copia della presente deliberazione all'Unione dei Comuni I Fontanili;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267, al fine di permettere l'immediata operatività di quanto oggetto del qui approvato accordo e specificatamente al fine di poter procedere con immediatezza per l'acquisizione di servizi, delle forniture e dei lavori di competenza della CUC;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Basalice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 08/03/2018

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

13/03/2018

Il Responsabile
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 08/03/2018

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

13/03/2018

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

**ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ con il presente accordo

Tra

- Il Comune di _____, (C.F. _____), rappresentato dal Capo Settore pro-tempore _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ rappresentante di detto Comune a seguito della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- L'Unione dei Comuni I Fontanili, (C.F. 06385040966), rappresentata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza _____ il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante di detta Unione in forza della deliberazione del consiglio dell'Unione n. ____ del _____;

Richiamati:

- l'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 30 (convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove TUEL);
- gli art. 37-38 del Dlgs. 18/4/2016, n.50;

Premesso che:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- gli artt. 37-38 del D.lgs. 18/4/2016 n.50 dispone che i Comuni non capoluogo hanno di fatto l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- a norma dell'art. 23-ter del DL 90/2014 (articolo inserito dalla legge di conversione n. 114/2014), "i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";
- attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire quella maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevista dal DL 66/2014 e dalla sua legge di conversione n. 89/2014, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. Al fine di ottenere maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di ulteriori Comuni interessati. L'adesione dovrà essere formalizzata mediante l'approvazione integrale e incondizionata degli obblighi oggetto della presente convenzione con apposita deliberazione Consiliare, previo consenso espresso dai Sindaci dei Comuni già aderenti all'Unione stessa.

ART. 2 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza

1. I Comuni che aderiscono alla presente convenzione conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC), ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) e degli art.37-38 del D.lgs. 18/4/2016 n.50, all'Unione dei Comuni I Fontanili. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.
2. La CUC è costituita presso la sede dell'Unione dei Comuni I Fontanili, con sedi distaccate presso le sedi Municipali dei singoli comuni aderenti.
3. La CUC ha il compito di curare, per i soggetti aderenti:
 - a. il servizio nel rispetto delle indicazioni programmatico operative fornite dagli stessi;
 - b. la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali;
 - c. le procedure di gara per l'affidamenti dei lavori, servizi e forniture.

ART. 3 – Attività della CUC

1. La CUC cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara:
 - a) collabora con gli enti aderenti:
 - alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - alla definizione della migliore procedura di gara e del criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente;

- b) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi ed, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - c) protocolla tutti gli atti di gara;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
 - di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 - di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - e) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), anche tra funzionari esperti del Comune interessato;
 - f) verbalizza le sedute di gara;
 - g) cura l'accesso agli atti di gara;
 - h) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva (previa verifica dei requisiti);
 - i) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto, anche attraverso il sistema dell'AVCPpass, e ne controlla la correttezza, inviandoli, successivamente, all'ente aderente tenuto alla stipulazione;
 - j) esamina, decide e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) applica le misure di contrasto previste nel piano Anticorruzione per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - m) gestisce le risorse assegnate dai singoli enti per lo svolgimento delle funzioni consortili;
 - n) trasmette agli enti associati il rendiconto finanziario delle spese sostenute.
2. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
- a) La CUC si impegna, entro gg. 20 lavorativi dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
 - b) Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta all'ente aderente di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
 - c) Trasmette all'ente aderente i documenti originali richiesti per la stipulazione del contratto.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente aderente, nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici.
4. L'ente aderente è tenuto ad inviare alla CUC entro 10 gg. dall'approvazione i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici per la definizione e programmazione delle procedure di gara e garantire il rispetto dei tempi concordati con gli enti aderenti.

ART. 4 – Attività di competenza dell'ente aderente

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) art. 31 D.Lgs del 18/4/2016 n. 50, per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza;
 - b. le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. l'adozione della determina a contrarre;
 - e. la stipula del contratto d'appalto;
 - f. l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza dell'CUC nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
 - g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
 - h. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste.
3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.
4. Ogni singolo ente aderente si impegna a :
 - individuare un referente per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila;
 - sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
 - provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto.
5. Resta ferma la possibilità per gli enti aderenti di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

ART. 5 – Organizzazione del servizio

1. a) La CUC opera presso la sede dell'Unione dei Comuni I Fontanili, il cui Responsabile è nominato dal Presidente.
b) Il responsabile della CUC a richiesta dell'ente aderente alla convenzione, delega nell'ente aderente il RUP a svolgere tutte le funzioni afferenti alla CUC.

2. L'Unione provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate alla CUC. E' facoltà della CUC avere temporaneamente la propria sede presso i Comuni aderenti per le procedure di loro competenza.
3. Oltre al Responsabile ed ai dipendenti assegnati al servizio che verranno individuati con appositi Atti Organizzativi, in relazione al numero ed alle attività delegate dagli enti aderenti, la CUC può avvalersi di personale degli enti associati esperti in materie ambientali, urbanistica e contabili o di servizi secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta l'Unione dei Comuni I Fontanili assumerà con i Comuni che si avvarranno del servizio. Il Responsabile provvede all'assegnazione delle responsabilità di procedimento per le attività di competenza della CUC, provvedendo al contempo alla comunicazione all'ente aderente.
4. L'Unione assicura la dotazione delle risorse umane alla CUC e regola con separato atto interno gli aspetti organizzativi ed economici connessi al funzionamento della struttura e alla gestione del personale.

ART. 6 – Programma di attività

1. La attività della CUC sono individuate sulla base del programma di attività che gli enti aderenti individuano nei singoli anni di riferimento, programma che sarà utilizzato per la definizione delle quote annuali a carico degli enti aderenti.
2. La CUC definisce con i singoli Comuni di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione dei singoli Bilanci di Previsione ed in linea con il Piano delle Performance comunale, le attività e le procedure da attivare nel corso dell'anno.
3. La CUC provvede a registrare la scadenza dei contratti al fine di proporre gare associate tra gli enti partecipanti, sulla base delle scadenze comunicate tempestivamente dagli Enti associati.

ART. 7 – Finanziamenti

1. L'Unione dei Comuni I Fontanili si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono dei servizi.
2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati per abbattere i costi gestori da parte degli enti aderenti.

ART. 8 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli enti aderenti, sulla base della quantificazione della CUC e previa acquisizione del programma di attività da realizzare.
2. I costi diretti riferiti ad ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato.
3. Per i costi di funzionamento della Centrale di Committenza ogni Comune aderente riconosce all'Unione un rimborso che sarà definito e approvato per ogni gara in apposite schede di rendicontazione che terranno conto del tipo di gara, della complessità delle procedure, del numero dei partecipanti e di eventuali costi per consulenze, commissioni ecc...., salvo che la procedura di acquisizione e la relativa responsabilità del procedimento non venga delegata agli enti aderenti.
4. L'ente aderente contribuirà alla ripartizione delle spese solamente per i costi delle gare espletate dalla CUC.

5. In caso di applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della presente convenzione, l'ente nulla deve alla CUC.

ART. 9 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari alla aderenza del Comune all'Unione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. I Comuni aderenti possono sciogliere la presente convenzione per sopravvenute disposizioni di legge o per mutuo consenso.
3. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. In questo caso eventuali dipendenti assegnati alla CUC rientrano presso l'Amministrazione di appartenenza. La comunicazione di recesso è indirizzata ai Comuni associati con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 10 - Conferenza dei Sindaci quale organo di governo della Centrale di Committenza

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro deleganti.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a. modificare la presente Convenzione, previa deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti;
 - b. promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
 - c. approvare la pianificazione delle attività del servizio associato, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
 - d. valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione e dei relativi accordi/regolamenti attuativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti;
 - e. definire e approvare gli standard operativi per lo svolgimento della gestione associata delle procedure di gara.
 - f. approvano i regolamenti attuativi della presente Convenzione.
 - g. disciplinare i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla Centrale di Committenza relativamente ai costi di funzionamento della Centrale stessa e all'utilizzo delle relative risorse umane.
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.
5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico- gestionali per lo svolgimento del servizio associato.
6. La Conferenza dei Sindaci in alternativa può essere sostituita dalla Giunta dell'Unione per gli adempimenti di cui all'art.10, comma 3.

ART. 11 - Spese per il contenzioso

1. La disciplina delle assunzioni delle spese relativi agli eventuali contenziosi è demandata ai regolamenti attuativi della presente convenzione.

ART. 12 – Personale

1. L'Unione dei Comuni I Fontanili, di intesa con i Comuni aderenti, disciplina l'organizzazione operativa e gestionale della CUC mediante il reperimento di personale qualificato secondo le normative vigenti per l'espletamento dell'attività della CUC.

ART.13 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti associati e CUC avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, e per tutti gli aspetti organizzativi della gestione associata, si provvederà con specifici accordi/regolamenti attuativi della presente convenzione.
3. Gli enti aderenti delegano i funzionari della CUC per la gestione, l'accesso alle comunicazioni e quant'altro necessario per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione.
4. In caso di controversie tra gli enti aderenti e l'Unione dei Comuni I Fontanili la loro risoluzione è ricercata prioritariamente all'interno della Conferenza dei Sindaci di cui al precedente articolo 10. In caso di impossibilità alla composizione della stessa si conviene che il Tribunale competente è quello di Pavia/Milano.
5. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione che pertanto potrà avvenire anche per adesione in momenti successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione dei Comuni I Fontanili

Per il Comune di _____

**DOCUMENTO DI DEFINIZIONE STANDARD OPERATIVI E I RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DI COMUNI I FONTANILI
APPROVATO DALLA GIUNTA DELL'UNIONE AI SENSI DELL'ART.10 – COMMA 6 –
DELL'ACCORDO APPROVATO IN SOSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

Visto lo schema di accordo per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza (C.U.C.) dell'Unione I Fontanili, ad oggi approvato da parte delle seguenti Amministrazioni Comunali aderenti alla stessa:

- BUBBIANO (recepito con deliberazione Consiglio Unione n.8 dell'11 aprile 2017)
- GAGGIANO (recepito con deliberazione Consiglio Unione n.9 dell'11 aprile 2017)
- NOVIGLIO (recepito con deliberazione Consiglio Unione n.11 dell'11 aprile 2017)
- ZELO SURRIGONE (recepito con deliberazione Consiglio Unione n.12 dell'11 aprile 2017)

e dalla Amministrazione comunale non aderente:

- CALVIGNASCO (recepito con deliberazione Consiglio Unione n.10 dell'11 aprile 2017)

Si definisce quanto segue:

1. RESPONSABILITA' R.U.P. DELLA C.U.C.

Il Rup della CUC è responsabile di tutti gli atti di espletamento della gara e di tutto il procedimento di gara ai sensi della legge 241/1990.

2. RESPONSABILITA' RUP ENTE ADERENTE

Il Rup del Comune aderente è responsabile di tutti gli atti relative alle fasi antecedenti e susseguenti il procedimento di gara ai sensi della legge 241/1990.

3. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Ogni Comune aderente all'accordo per la gestione associata della CUC dell'Unione I Fontanili deve trasmettere alla Centrale i documenti relativi al primo anno del programma biennale degli acquisti e del programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 50/2016 entro 10 giorni dalla avvenuta approvazione.

Ogni determinazione a contrarre, per essere recepita dalla CUC, deve contenere esplicitamente l'attestazione di copertura finanziaria con indicata la prenotazione di impegno di spesa dell'intera opera/fornitura/servizio; lo stesso provvedimento dovrà contenere, inoltre, l'impegno di spesa presunto relativo al rimborso dei costi da riversare alla CUC.

4. RIPARTIZIONE SPESE

I costi diretti di cui all'art.8 – comma 2 – dell'accordo sono applicati ai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni I Fontanili.

Per costi diretti di ogni singola gara devono intendersi, a titolo indicativo e non esaustivo, anche quelli eventualmente derivanti da:

- nomina del seggio di gara,
- nomina di supporto al Rup della CUC,
- gestioni di gare particolarmente complesse.

Ai Comuni non aderenti all'Unione dei Comuni I Fontanili, sono applicati dalla CUC, oltre ai costi diretti, anche i costi di funzionamento di cui all'art.8 – comma 3 – dell'accordo, che saranno quantificati e comunicati dal Responsabile della Centrale per ogni singola procedura di gara.

5. CONTENZIOSO

In caso di contenzioso (vedi art.11 accordo) i costi per attività di assistenza e difesa legale saranno ripartiti tra la CUC e l'Ente richiedente la gara, sulla base di criteri che tengano conto delle responsabilità in relazione alle contestazioni avanzate.



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

PARERE N. 6 del 08.03.2018

ATTESTAZIONE RESA DAL REVISORE UNICO CONTABILE EX ART. 19 - COMMA 8 - DELLA LEGGE 448/2001

La sottoscritta, Dott.ssa Giovanna Ceribelli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosate

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 08/03/18 inerente l'adesione all'Unione dei Comuni I Fontanili per la gestione della Centrale Unica di Committenza;

VISTI

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Baselice;

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Lorena Doninotti;

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e ii. relativamente all'approvazione:

- 1) della deliberazione,
- 2) dell'accordo per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza

Rosate, 08 marzo 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Ceribelli